

XVII legislatura

A.S. 1079:

**“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province”
(Approvato dalla Camera dei deputati)**

Ottobre 2013

n. 17



servizio del bilancio
del Senato

nota di lettura



Servizio del Bilancio

Direttore ...

tel. ...

Segreteria

tel. 5790

Uffici

**Documentazione degli effetti finanziari
dei testi legislativi**

tel. ...

**Verifica della quantificazione
degli oneri connessi a testi legislativi
in materia di entrata**

avv. Giuseppe Delreno

tel. 2626

**Verifica della quantificazione
degli oneri connessi a testi legislativi
in materia di spesa**

dott. Renato Loiero

tel. 2424

Consigliere addetto al Servizio

dott. Melisso Boschi

tel. 3731

Segretari parlamentari

dott.ssa Anna Elisabetta Costa

dott.ssa Alessandra Di Giovambattista

sig. Cristiano Lenzini

dott. Vincenzo Bocchetti

dott. Maurizio Sole

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

INDICE

PREMESSA	1
<i>Articolo 2 del ddl di conversione</i>	1
Capo I Prevenzione e contrasto della violenza di genere	3
<i>Articolo 1 (Norme in materia di maltrattamenti, violenza sessuale e atti persecutori)</i>	3
<i>Articolo 2 (Modifiche al codice di procedura penale e disposizioni concernenti i procedimenti penali per i delitti contro la persona)</i>	5
<i>Articolo 3 (Misura di prevenzione per condotte di violenza domestica)</i>	11
<i>Articolo 4 (Tutela per gli stranieri vittime di violenza domestica)</i>	12
<i>Articolo 5 (Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere)</i>	13
<i>Articolo 5-bis (Azioni per i centri antiviolenza e le case-rifugio)</i>	14
Capo II Norme in materia di sicurezza per lo sviluppo, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e per la prevenzione e il contrasto di fenomeni di particolare allarme sociale	16
<i>Articolo 6 (Disposizioni finanziarie concernenti l'accelerazione degli interventi del PON Sicurezza nelle regioni del Mezzogiorno, il comparto sicurezza e difesa e la chiusura dell'emergenza nord Africa)</i>	16
Comma 1	16
Commi 2-5.....	17
<i>Articolo 6-bis (Accordi territoriali di sicurezza integrata per lo sviluppo)</i> ...	25
<i>Articolo 7 (Disposizioni in materia di arresto in flagranza in occasione di manifestazioni sportive e per il contrasto alle rapine, nonché in materia di concorso delle Forze armate nel controllo del territorio)</i>	26
<i>Articolo 7-bis (Operazioni congiunte nell'ambito di accordi internazionali di polizia)</i>	27
<i>Articolo 8 (Contrasto al fenomeno dei furti in danno di infrastrutture energetiche e di comunicazione)</i>	28
<i>Articolo 9 (Frode informatica commessa con sostituzione d'identità digitale)</i>	29
<i>Articolo 9-bis (Adeguamento dei requisiti essenziali di sicurezza degli articoli pirotecnici in attuazione dell'articolo 47, paragrafo 2, della direttiva 2013/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013)</i>	30
Capo III Norme in tema di protezione civile	30
<i>Articolo 10 (Modifiche alla legge 24 febbraio 1992, n. 225)</i>	30

<i>Articolo 10-bis (Disposizioni concernenti l'uniforme del personale e la bandiera del Dipartimento della protezione civile)</i>	32
<i>Articolo 11 (Disposizioni per il potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)</i>	33
<i>Articolo 11-bis (Interventi a favore della montagna)</i>	38
Capo IV Norme in tema di gestioni commissariali delle province e in favore degli enti locali	39
<i>Articolo 12-bis (Disposizioni finanziarie per gli enti locali)</i>	39

PREMESSA

Allo stato, il provvedimento non è accompagnato dalla relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8 della legge di contabilità.

La RT annessa al ddl iniziale A.C. 1540 riferisce che il decreto-legge contiene misure urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, in materia di protezione civile e di commissariamento delle province. La medesima sottolinea che si tratta di misure che intervengono sull'assetto ordinamentale vigente senza determinare, salvo alcune limitate eccezioni, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Per le norme che prevedono nuovi impegni di spesa, la relativa copertura, in linea con gli obiettivi assunti dal Governo per la complessiva revisione degli oneri finanziari di funzionamento delle pubbliche amministrazioni, è comunque assicurata nell'ambito degli attuali stanziamenti di bilancio delle amministrazioni interessate attraverso una selettiva revisione degli impegni di spesa che non pregiudica i livelli di funzionalità di apparati destinati a garantire funzioni fondamentali dello Stato.

Articolo 2 del ddl di conversione

L'articolo introdotto dalla Camera dei deputati reca disposizioni in materia di gestioni commissariali delle province. In particolare, si mantiene fermo quanto previsto dal comma 115 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012, con l'effetto di confermare la già vigente proroga delle gestioni commissariali in essere al 31 dicembre 2013, nonché l'applicabilità dell'art. 141 del TUEL (nomina di commissari) alle province per le quali tra il 5 novembre 2012 e il 31 dicembre 2013 si verificano la scadenza naturale del mandato degli organi delle province, oppure la scadenza dell'incarico di Commissario straordinario delle province, o in altri casi di cessazione anticipata del mandato degli organi provinciali. Si dispone, inoltre, fino alla data di entrata in vigore della presente disposizione, la salvezza dei provvedimenti di scioglimento delle province, dei conseguenti atti di nomina dei commissari, nonché degli atti da questi posti in essere.

Infine, si sospende, fino al 30 giugno 2014, l'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 95 del 2012 che prevedono la riduzione delle dotazioni organiche del Ministero dell'interno.

La RT riferita all'articolo 12, soppresso dalla Camera dei deputati e parzialmente utilizzabile, afferma che l'ulteriore

sospensione delle norme inerenti la riduzione delle dotazioni organiche del Ministero dell'interno non comporta oneri per la finanza pubblica, in quanto alla norma oggetto di differimento non erano stati associati risparmi di spesa.

Con riferimento alle altre norme, la RT evidenzia il loro carattere ordinamentale e l'assenza di oneri a carico della finanza pubblica.

Infine, relativamente agli emolumenti dei commissari straordinari, la RT afferma che risultano già stanziati nei bilanci dei rispettivi enti le risorse necessarie all'erogazione dei compensi per gli organi ordinari e pertanto la proroga delle gestioni commissariali produce, rispetto a tali stanziamenti, un risparmio di spesa, atteso il minor numero dei commissari rispetto a quello dei componenti degli organi ordinariamente costituiti.

La nota del Governo presentata alla Camera dei deputati ribadisce che la sospensione delle norme inerenti la riduzione delle dotazioni organiche del Ministero dell'interno non richiede alcuna copertura finanziaria, in quanto alla disposizione che si differisce non erano stati associati espressi risparmi di spesa. Inoltre, si sottolinea che un'eventuale immediata attuazione del processo di revisione degli organici comporterebbe un disallineamento che si è inteso evitare.

Al riguardo, si evidenzia che seppure alla norma relativa alla riduzione degli organici del Ministero dell'interno non erano stati associati effetti sui saldi di finanza pubblica, la sua applicazione nei termini previsti avrebbe portato al realizzo di risparmi nel corso del primo semestre del 2014.

Andrebbe inoltre chiarito il motivo per cui nella riformulazione della norma non sia stata riproposta la clausola di invarianza finanziaria e, quindi, di esclusione di oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica per effetto dell'applicazione delle presenti disposizioni.

Capo I

Prevenzione e contrasto della violenza di genere

Articolo 1

(Norme in materia di maltrattamenti, violenza sessuale e atti persecutori)

Il comma 1 prevede che all'articolo 61 del codice penale, recante norme in materia di "circostanze aggravanti comuni" nella commissione di reati, sia aggiunto, in fine, il seguente numero: «11-*quinquies*) l'aver, nei delitti non colposi contro la vita e l'incolumità individuale, contro la libertà personale nonché nel delitto di cui all'articolo 572, commesso il fatto in presenza o in danno di un minore di anni diciotto ovvero in danno di persona in stato di gravidanza».

Il comma 1-*bis*, aggiunto nel corso dell'esame in prima lettura, prevede che è abrogato il secondo comma dell'articolo 572 (*Maltrattamenti contro familiari e conviventi*) del codice penale, laddove si stabilisce che la pena è aumentata se il fatto è commesso in danno di persona minore degli anni quattordici,.

Il comma 1-*ter* prevede che all'articolo 609-*ter* (*Circostanze aggravanti*), primo comma, del codice penale, il numero 5) è sostituito dal seguente: «5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore».

Il comma 2 stabilisce che all'articolo 609-*ter*, primo comma, del codice penale, laddove si prevedono le circostanze aggravanti in cui la pena di violenza sessuale sia dai 9 ai 12 anni di reclusione, dopo il numero 5-*bis*) sono aggiunti i seguenti: «5-*ter*) nei confronti di donna in stato di gravidanza; 5-*quater*) nei confronti di persona della quale il colpevole sia il coniuge, anche separato o divorziato, ovvero colui che alla stessa persona è o è stato legato da relazione affettiva, anche senza convivenza.».

Il comma 2-*bis* prevede che all'articolo 609-*decies* del codice penale (*Comunicazione al tribunale dei minorenni*), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, laddove si stabilisce che in presenza di taluni reati il procuratore sia tenuto ad avvertire il tribunale dei minorenni, dopo le parole: «per il delitto previsto dall'articolo 609-*quater*» sono inserite le seguenti: «o per i delitti previsti dagli articoli 572 e 612-*bis*, se commessi in danno di un minorenni o da uno dei genitori di un minorenni in danno dell'altro genitore»;

b) dopo il primo comma, è inserito il seguente: «Qualora riguardi taluno dei delitti previsti agli articoli 572, 609-*ter* e 612-*bis*, commessi in danno di un minorenni o da uno dei genitori di un minorenni in danno dell'altro genitore, la comunicazione di cui al primo comma si considera effettuata anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 155 e seguenti, nonché 330 e 333 del codice civile».

Il comma 2-*ter* modifica l'articolo 612 (Minaccia), al primo comma, del codice penale, laddove è prevista la multa, le parole: «fino a euro 51» sono sostituite dalle seguenti: «fino a euro 1.032».

Il comma 3 prevede che all'articolo 612-*bis* (*Atti persecutori*) del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente: «La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge anche separato o divorziato o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici»;

b) al quarto comma, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «La remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all'articolo 612, secondo comma».

Il comma 4 riferisce che all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, laddove si prevedono norme in materia di ammonimento da parte dell'autorità di pubblica sicurezza in presenza di comportamenti persecutori ai sensi dell'articolo 612-*bis* (cd. *stalking*) del codice penale, le parole: «valuta l'eventuale adozione di provvedimenti» sono sostituite dalle seguenti: «adotta i provvedimenti».

Il comma 4-*bis* stabilisce che all'articolo 11 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, laddove si prevedono misure di sostegno alle vittime di *stalking*, nonché in tema di atti persecutori, le parole: «di atti persecutori, di cui all'articolo 612-*bis* del codice penale, introdotto dall'articolo 7» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 572, 600, 600-*bis*, 600-*ter*, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-*quater*.1, 600-*quinquies*, 601, 602, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinquies*, 609-*octies* e 612-*bis* del codice penale, introdotto dall'articolo 7».

La RT annessa al ddl iniziale afferma che l'articolo prevede interventi di natura ordinamentale che non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Le integrazioni e modifiche apportate nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati sono sprovviste di **RT**.

Il prospetto riepilogativo annesso al ddl iniziale non evidenzia effetti d'impatto.

Al riguardo, va preliminarmente rilevato che l'articolo 17, comma 3, primo periodo, della legge di contabilità associa l'obbligo di allegazione di una RT ogni qualvolta siano associati a nuove norme effetti finanziari comunque innovativi rispetto alla legislazione vigente, anche se di sole maggiori entrate.

In tal senso, con specifico riferimento alla norma indicata all'articolo 2-*ter* - pur considerando che si tratta di maggiori entrate eventuali per lo Stato derivanti dalla comminazione di multe - posto però che ivi si provvede al sensibile incremento della misura massima della multa prevista a legislazione vigente in presenza dell'illecito di "Minaccia" ex articolo 612 c.p., innalzandone l'ammontare massimo da 51 a 1.032 euro, andrebbero comunque richiesti elementi e dati di quantificazione che siano idonei ad illustrare gli effetti in termini di prevedibile incremento del gettito che sia atteso per l'erario.

Quindi, con riferimento al comma 4-*bis*, premesso che ivi si prevede l'obbligo per le forze dell'ordine, i presidi sanitari e le

istituzioni pubbliche, che ricevono dalla vittima notizia del reato, di fornire alla stessa tutte le informazioni relative ai centri antiviolenza presenti sul territorio, favorendo l'incontro con tali strutture specializzate, andrebbe predisposta apposita RT al fine di fornire evidenza della possibilità per le amministrazioni coinvolte di far fronte a tali adempimenti con le risorse disponibili a legislazione vigente, come riconosciuto dal Dipartimento della RGS nel corso dell'esame in prima lettura¹.

Per i profili di copertura delle altre norme, tenuto conto del loro tenore chiaramente ordinamentale, non ci sono osservazioni.

Articolo 2

(Modifiche al codice di procedura penale e disposizioni concernenti i procedimenti penali per i delitti contro la persona)

I commi 1 e 2 introducono una serie di modificazioni, così come integrati nel corso dell'esame in prima lettura, al codice di procedura penale

Il comma 3 stabilisce che al comma 4-ter dell'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, concernente le condizioni per l'ammissione al gratuito patrocinio, dopo le parole «La persona offesa dai reati di cui agli articoli» sono inserite le seguenti: «572, 583-bis,» e le parole: «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «609-octies e 612-bis». Ai relativi oneri pari a 1 milione di euro per l'anno 2013 e a 2,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014 si provvede, quanto a 1 milione di euro per l'anno 2013 e 400.000 euro per l'anno 2014, mediante corrispondente riduzione, per i medesimi anni, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 1 milione di euro per l'anno 2013, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e quanto a 400.000 euro per l'anno 2014, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, e quanto a 2,3 milioni di euro per l'anno 2014 e a 2,7 milioni di euro a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 15, comma 5, della legge 6 luglio 2012, n. 96. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Il comma 4 prevede che la disposizione di cui al comma 1, lettera c), entra in vigore dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Il comma 4-bis stabilisce che all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e successive modificazioni, concernente gli ambiti di competenza stabiliti per il giudice di pace, dopo le parole: «alle fattispecie di cui al secondo comma perseguibili a querela di parte» sono inserite le seguenti: «, ad

¹ MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della RGS, I.G.F., Nota Port. 80347 del 2013.

esclusione dei fatti commessi contro uno dei soggetti elencati dall'articolo 577, secondo comma, ovvero contro il convivente».

La RT annessa al ddl iniziale afferma, sul comma 3, che esso reca modifiche al testo unico delle spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, che estendono il beneficio della ammissione al patrocinio a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti di reddito previsti dalla normativa vigente, alle vittime di reati di violenza domestica (articolo 572 del codice penale), di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (articolo 583-*bis* del codice penale) e di atti persecutori (articolo 612-*bis* del codice penale).

Ai fini della valutazione dell'impatto finanziario delle disposizioni in esame, si evidenzia che l'attuale limite di reddito per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è pari ad euro 10.776,30 (importo aggiornato dal decreto ministeriale 2 luglio 2012).

La valutazione del numero di ammissioni al patrocinio in relazione ai reati sopra evidenziati non può comunque non assumere carattere di estrema prudenzialità, in virtù del fatto che in presenza del requisito reddituale il beneficio viene comunque garantito a legislazione vigente, ferma restando la facoltà del soggetto di nominare, a sue spese, un difensore di fiducia.

Il costo medio di un patrocinio nella materia penale ammonta a circa 900 euro per ciascun grado di giudizio. Le persone ammesse al beneficio ammontano a 111.163 a fronte di 129.944 persone interessate.

Tali dati sono stati desunti dalla relazione al Parlamento sul patrocinio a spese dello Stato nel processo penale per l'anno 2011, elaborata dalla Direzione generale della giustizia penale del Dipartimento affari di giustizia (dati aggiornati al maggio 2013).

Con riferimento ai dati statistici forniti dalla competente Direzione generale del Ministero della giustizia, si evidenzia che sono disponibili le sole risultanze, riferite all'anno 2011, concernenti il reato di atti persecutori (articolo 612-*bis* del codice penale) in conseguenza del quale sono stati iscritti 2.852 fascicoli penali e quelle concernenti il reato di violenza domestica (articolo 572 del codice penale) in conseguenza del quale sono stati iscritti 3.956 fascicoli penali presso i tribunali; per il medesimo anno non risultano invece iscritti procedimenti relativi all'articolo 585-*bis* del codice penale.

È possibile pertanto stimare prudenzialmente in circa 10.000 procedimenti all'anno il numero complessivo di processi penali in relazione ai reati di violenza domestica (articolo 572 del codice penale), di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (articolo 583-*bis* del codice penale) e di atti persecutori (articolo 612-*bis* del codice penale) con una estensione dei beneficiari del patrocinio, in deroga agli attuali limiti di reddito, in misura pari al 30 per cento dei procedimenti iscritti.

La stima degli oneri aggiuntivi a carico dello Stato (che gravano sul capitolo di bilancio 1360 delle spese di giustizia) ammonta quindi a circa 2,7 milioni di euro all'anno (900 euro x 3.000 beneficiari) a decorrere dal 2014. Per il 2013 l'onere, rapportato alla residua parte d'anno, è stimato in 1 milione di euro.

Alla copertura finanziaria dei predetti oneri si provvede, quanto a 1 milione di euro per l'anno 2013 e a 400.000 euro per l'anno 2014, mediante corrispondente riduzione, per i medesimi anni, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 1 milione di euro per l'anno 2013, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, quanto a 400.000 euro per l'anno 2014, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, e quanto a 2,3 milioni di euro per l'anno 2014 e a 2,7 milioni di euro a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 15, comma 5, della legge 6 luglio 2012, n. 96. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Il prospetto riepilogativo allegato alla RT annessa al ddl iniziale evidenzia i seguenti effetti:

Maggiori/minori spese correnti

(milioni di euro)

	E/S	SNF			Fabbisogno			Ind. netto		
		2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Est. gratuito patrocínio co.3	>Sp.corr.	1	2,7	2,7	1	2,7	2,7	1	2,7	2,7
Riduz. Tab A Lavoro	<Sp.corr.	-1	0,0	0,0	-1	0,0	0,0	-1	0,0	0,0
Riduz. Tab A MAE	<Sp.corr.	0	-0,4	0,0	0	-0,4	0,0	0	-0,4	0,0
Riduz. Fondo Legge n. 96/2012	<Sp.corr.	0	-2,3	-2,7	0	-2,3	-2,7	0	-2,3	-2,7

Le integrazioni approvate dalla Camera dei deputati al comma 1 (lettere *0a*); *0b*); *a-bis*); *b-bis*); *h-bis*); *i-bis*)) ed il comma 4-*bis*, nel corso dell'esame in prima lettura, sono al momento sprovvisti di **RT**.

Al riguardo, sul comma 1, lettere *0a*), *0b*), *b*), punto 1) e *d*), andrebbe confermato che ai nuovi adempimenti e comunicazioni ivi previsti a carico degli organi di P.G. ed uffici, questi possano farvi fronte avvalendosi delle risorse umane e strumentali già scontate nell'ambito delle dotazioni finanziarie previste a legislazione vigente².

A tal fine, pur considerando la premessa riportata dalla RT annessa al ddl iniziale, andrebbe valutata l'opportunità dell'inserimento di una specifica clausola di neutralità, atteso che l'asserzione di neutralità di nuovi adempimenti andrebbe comunque assicurata dalla apposizione di una specifica clausola in norma, la cui sostenibilità andrebbe dimostrata alla luce di dati ed elementi certificati in una RT.

Sul comma 3, invece, va preliminarmente considerato che il dispositivo ivi iscritto è formulato sotto forma di limite massimo (tetto) di spesa e non sotto forma di "previsione", nonostante il meccanismo normativo su cui si innesta la norma richiami chiaramente il riconoscimento di un diritto soggettivo perfetto (ammissione al gratuito patrocínio) nei confronti di coloro, vittime dei reati in questione, che si presentino nelle condizioni previste dalla legge per l'accesso al beneficio, il cui onere ricade a carico dello Stato.

² La stessa Ragioneria Generale dello Stato, in merito, tra l'altro, alla lettera *0b*) e 19 lettera *b*), numero 1), ha rinviato al dicastero della giustizia. Il Ministero della giustizia ha risposto con nota del 3 ottobre 2013 confermando la possibilità di fronteggiare le ulteriori attività con le risorse annualmente iscritte sugli ordinari stanziamenti di bilancio (capitolo 1363 dello stato di previsione del relativo ministero.). Cfr. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della RGS, I.G.F., Nota Prot. 80347 del 2013.

Come è di tutta evidenza - ed ammesso dalla stessa RT che indica il capitolo di spesa obbligatoria interessato - si tratta di oneri che sono riconducibili a fattori chiaramente non rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge di contabilità, per cui a fronte dell'eventualità che lo stanziamento predisposto dalla norma dovesse rivelarsi insufficiente rispetto ai fabbisogni, opererebbe il ricorso ai noti strumenti di flessibilità dal bilancio (cd. fondi di riserva) ai fini dell'adeguamento dei medesimi, che sono ordinariamente posti a garanzia della copertura della spesa "obbligatoria" posta a carico del bilancio dello Stato.

Sul punto si avrà modo di ritornare, ma occorre sin da subito ribadire che l'articolo 17 della legge di contabilità prefigura due distinti schemi applicativi dei meccanismi di copertura, allorché si sia in presenza di limiti massimi di spesa (in presenza di oneri che siano rimodulabili) ovvero quando ci si trovi di fronte a previsioni di spesa (in presenza di oneri non rimodulabili).

Ad ogni modo, posta la non rimodulabilità dei fattori, la circostanza di per sé che il dispositivo sia formulato quale limite massimo di spesa comporta innanzitutto che i parametri e le grandezze adottate nella quantificazione dei relativi oneri di spesa risultino congrui rispetto ai fabbisogni.

In tal senso, per i profili di quantificazione, premesso che la RT fornisce i parametri adottati nella stima dell'onere per l'ammissione al gratuito patrocinio, anche delle vittime dei reati di violenza domestica (art. 572 c.p.), di mutilazione di organi genitali femminili (art. 583-*bis* c.p.) e atti persecutori (art. 612-*bis* c.p.), ove ne ricorrano i requisiti economici previsti dalla legislazione vigente, evidenziando anche i dati concernenti il numero dei procedimenti complessivamente in corso per i suddetti reati, occorre formulare alcune osservazioni.

In primis, in merito alla indicazione di un costo "medio" per procedimento penale assistito dall'istituto del gratuito patrocinio a carico dello Stato, indicato pari a 900 euro per ciascun grado di giudizio, richiamando le indicazioni metodologiche fornite dalla Circolare n. 32 del 2010 del Dipartimento della RGS, andrebbe innanzitutto richiesta l'evidenza dei dati da cui scaturisce tale importo "medio", nonché le fonti ufficiali attraverso cui tali dati risultino certificabili per ciascun grado di giudizio.

Inoltre, con riferimento alle indicazioni fornite circa il numero complessivo dei procedimenti interessati dal dispositivo in esame

(2.852), posto che i medesimi sono riferiti al 2011, ne andrebbe richiesto l'aggiornamento del parametri ai dati registrati a tutto il 2012.

Per i profili di copertura, andrebbe confermata l'effettiva disponibilità, a fini di riduzione, della dotazione del fondo speciale relativamente all'accantonamento previsto per il Ministero del lavoro (-1 milione di euro nel 2013), nonché l'adeguatezza delle rimanenti risorse rispetto alle finalizzazioni di programma già stabilite, mentre, per l'accantonamento relativo al MAE (-0,4 milioni di euro nel 2014) andrebbero anche richieste rassicurazioni in merito al fatto che l'utilizzo in parola non pregiudichi gli interventi già previsti dalla legislazione vigente a valere sulle medesime risorse per provvedimenti in adempimento di obblighi internazionali, in ottemperanza a quanto stabilito dall'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge n. 196 del 2009.

Infine, anche quanto alla riduzione disposta a valere delle risorse del Fondo relativo ai risparmi di spesa derivanti dalla riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici di cui all'articolo 15, comma 5, della legge n. 96 del 2012³, per 2,3 milioni di euro nel 2014 e per 2,7 milioni di euro dal 2015, appare opportuno che il Governo assicuri che l'utilizzo delle relative risorse non pregiudichi gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere delle stesse risorse.

Quanto al profilo metodologico della copertura, premesso che la spesa è dichiaratamente di natura giuridicamente obbligatoria, andrebbe valutata l'opportunità di una modifica alla formulazione del dispositivo nel senso che esso sia modificato in previsione di spesa, allo scopo di renderlo pienamente coerente con la cornice normativa iscritta nell'articolo 17, comma 1, della legge di contabilità.

Nel contempo, provvedendo a individuare una specifica clausola di salvaguardia che risponda ai canoni previsti dal comma 12 del medesimo articolo affinché gli eventuali ulteriori oneri rispetto alle previsioni risultino automaticamente compensati con equivalenti riduzioni di spesa o aumenti di entrate.

³ Capitolo 2781 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Articolo 3 **(Misura di prevenzione per condotte di violenza domestica)**

Il comma 1 prevede che nei casi in cui alle forze dell'ordine sia segnalato, in forma non anonima, un fatto che debba ritenersi riconducibile ai reati di cui agli articoli 581 (*Percosse*), nonché 582 (*Lesione personale*), secondo comma, consumato o tentato, del codice penale, nell'ambito di violenza domestica, il questore, anche in assenza di querela, può procedere, assunte le informazioni necessarie da parte degli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, all'ammonimento dell'autore del fatto. Ai fini del presente articolo si intendono per violenza domestica uno o più atti, gravi ovvero non episodici, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate attualmente o in passato da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima.

Il comma 2 stabilisce che si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, come modificato dal presente decreto. Il questore può richiedere al prefetto del luogo di residenza del destinatario dell'ammonimento l'applicazione della misura della sospensione della patente di guida per un periodo da uno a tre mesi. Il prefetto dispone la sospensione della patente di guida ai sensi dell'articolo 218 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Il prefetto non dà luogo alla sospensione della patente di guida qualora, tenuto conto delle condizioni economiche del nucleo familiare, risulti che le esigenze lavorative dell'interessato non possono essere garantite con il rilascio del permesso di cui all'articolo 218, comma 2, del citato decreto legislativo n. 285 del 1992.

Il comma 3 prevede che il Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza, anche attraverso i dati contenuti nel centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 10 aprile 1981, n. 121, elabora annualmente un'analisi criminologica della violenza di genere che costituisce un'autonoma sezione della relazione annuale al Parlamento di cui all'articolo 113 della predetta legge n. 121 del 1981.

Il comma 4 prevede che in ogni atto del procedimento per l'adozione dell'ammonimento di cui al comma 1 devono essere omesse le generalità del segnalante, salvo che la segnalazione risulti manifestamente infondata. La segnalazione è utilizzabile soltanto ai fini dell'avvio del procedimento.

Il comma 5 stabilisce che le misure di cui al comma 1 dell'articolo 11 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, trovano altresì applicazione nei casi in cui le forze dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche ricevono dalla vittima notizia dei reati di cui agli articoli 572 o 609-*bis* del codice penale, ovvero dei reati di cui agli articoli 581 e 582 del medesimo codice nell'ambito della violenza domestica di cui al comma 1 del presente articolo.

Il comma 5-*bis* prevede che quando il questore procede all'ammonimento ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, informa senza indugio l'autore del fatto circa i servizi disponibili sul territorio, come individuati in esecuzione del Piano di cui all'articolo 5, finalizzati ad intervenire nei confronti degli autori di violenza domestica o di genere.

La RT al ddl iniziale afferma che l'articolo introduce una nuova ipotesi di applicazione di misura di prevenzione nei casi di condotte di violenza domestica, adottata dal questore sulla base di elementi

informativi suscettibili di essere acquisiti nell'ambito delle ordinarie attività svolte dalle Forze di polizia per la prevenzione generale dei reati, a cui aggiunge la previsione di un'analisi sull'andamento del fenomeno e una specifica forma di tutela della riservatezza dei soggetti denunciati.

Il prospetto riepilogativo annesso al ddl iniziale non evidenzia effetti finanziari d'impatto.

Le integrazioni e modifiche apportate nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati sono sprovviste di RT.

Al riguardo, pur considerando la premessa riportata nella RT annessa al ddl iniziale, andrebbe valutata l'opportunità dell'inserimento di una specifica clausola di invarianza nel testo della norma, che andrebbe peraltro comprovata alla luce di dati ed elementi contenuti in una RT.

Articolo 4 ***(Tutela per gli stranieri vittime di violenza domestica)***

L'articolo dispone che, qualora nel corso di operazioni di polizia, indagini o procedimenti per determinati delitti, siano accertate situazioni di abuso o violenza nei confronti di uno straniero con concreto ed attuale pericolo per la sua incolumità, il questore, con il parere favorevole o la proposta dell'autorità giudiziaria precedente, rilascia un permesso di soggiorno per consentire alla vittima di sottrarsi alla violenza. Il comma poi definisce la fattispecie della violenza domestica.

Si dispone altresì che il medesimo permesso di soggiorno può essere rilasciato dal questore quando le situazioni di violenza o abuso emergano nel corso di interventi assistenziali dei centri anti violenza e dei servizi sociali. Restando fermo il parere favorevole dell'autorità giudiziaria competente, in tali casi la sussistenza degli elementi e delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno è valutata dal questore sulla base della relazione redatta dai predetti servizi sociali.

Tale permesso di soggiorno è revocato in caso di condotta incompatibile con le sue finalità ovvero quando vengano meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.

Inoltre si stabilisce che possa essere disposta l'espulsione dello straniero nei confronti del quale sussistano gravi indizi di colpevolezza per atti di violenza in ambito domestico.

Infine l'articolo estende la propria efficacia, in quanto compatibile, anche ai cittadini dell'Unione europea e ai loro familiari.

La RT, dopo aver evidenziato gli obblighi internazionali che la norma mira ad attuare, evidenzia che l'esiguità del numero degli interessati induce ad escludere che la disposizione determini oneri per la finanza pubblica, anche perché rimane a carico della vittima il pagamento del costo di produzione del permesso di soggiorno elettronico, come stabilito dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 aprile 2006.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 5

(Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere)

Il comma 1 demanda al Ministro delegato per le pari opportunità, anche avvalendosi del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, e con il contributo delle amministrazioni interessate, delle associazioni di donne impegnate nella lotta contro la violenza e dei centri antiviolenza, il compito di elaborare ed adottare un «Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere», di seguito denominato «Piano», che deve essere predisposto in sinergia con la nuova programmazione dell'Unione europea per il periodo 2014-2020.

Il comma 2 elenca le finalità che il Piano persegue, con l'obiettivo di garantire azioni omogenee nel territorio nazionale, fra le quali si segnala la prevenzione del fenomeno della violenza contro le donne attraverso l'informazione e la sensibilizzazione della collettività, la sensibilizzazione degli operatori dei settori dei media per una comunicazione rispettosa della rappresentazione della figura femminile, la promozione di un'adeguata formazione del personale della scuola alla relazione e contro la violenza e la discriminazione di genere, il potenziamento del sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza, la previsione di una raccolta strutturata e almeno annualmente aggiornata, dei dati del fenomeno, ivi compreso il censimento dei centri antiviolenza, anche attraverso il coordinamento delle banche di dati già esistenti.

Il comma 3 prevede che il Ministro delegato per le pari opportunità trasmette annualmente alle Camere una relazione sull'attuazione del Piano.

Il comma 4 incrementa di 10 mln di euro per il 2013, per il finanziamento del Piano, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 22, del decreto-legge n. 112 del 2008 (fondo per le assunzioni in deroga nel comparto sicurezza).

Il comma 5 impone che all'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, fatto salvo quanto previsto dal comma 4 e dall'articolo 5-bis, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La RT ribadisce che l'articolo prevede l'adozione di un Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere senza

oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, nonché la possibilità di ricorrere al Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità.

Al riguardo, in merito alla copertura adottata, si chiedono chiarimenti in ordine alla idoneità delle risorse finalizzate ad assunzioni in deroga nel comparto sicurezza (cap. 3079 del MEF che presenta comunque le occorrenti disponibilità) a garantire la compensazione dell'onere su tutti i tre saldi di finanza pubblica. Si osserva, infatti, che le risorse destinate al pagamento di retribuzioni di dipendenti pubblici hanno un impatto ridotto a circa la metà in termini di indebitamento e fabbisogno (in quanto parte delle somme riaffluiscono alle casse dello Stato o dell'INPS in termini di imposte o contributi), mentre spese effettuate per l'acquisto di beni e servizi (quale quelle riconducibili alle disposizioni in esame) impattano in modo identico e completo sui tre saldi di finanza pubblica.

Andrebbero poi forniti elementi di maggior dettaglio in ordine all'insieme di attività che in concreto saranno realizzate.

Infine, stante il carattere oneroso della previsione inerente l'attività di formazione negli istituti scolastici, andrebbe chiarito se tale attività possa effettivamente essere sostenuta con l'utilizzo delle risorse ordinariamente disponibili ovvero se possa essere finanziata a valere sulle risorse stanziato dal comma 4, anche se ciò sembrerebbe porsi in contrasto con la lettera del dispositivo.

Articolo 5-bis (Azioni per i centri anti violenza e le case-rifugio)

Il comma 1, al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, lettera *d*), del presente decreto-legge, incrementa il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di 10 milioni di euro per l'anno 2013, di 7 milioni di euro per l'anno 2014 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015. Al relativo onere si provvede, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 22, del decreto-legge n. 112 del 2008 (Fondo per la assunzioni in deroga nel comparto sicurezza) e, quanto a 7 milioni di euro per l'anno 2014 e a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004 (cosiddetto Fondo ISPE).

Il comma 2 demanda al Ministro delegato per le pari opportunità, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il compito di ripartire annualmente tra le regioni le risorse di cui al comma 1 tenendo conto di alcuni criteri direttivi.

Il comma 3 stabilisce che i centri antiviolenza e le case-rifugio, alle quali è garantito l'anonimato, sono promossi da enti locali, in forma singola o associata, e da associazioni e organizzazioni operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto alle donne vittime di violenza, che abbiano maturato esperienze e competenze specifiche in materia di violenza contro le donne, che utilizzino una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne, con personale specificamente formato, eventualmente operanti anche in forma consorziata.

Il comma 4 dispone che i centri antiviolenza e le case-rifugio operano in maniera integrata con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, tenendo conto delle necessità fondamentali per la protezione delle persone che subiscono violenza, anche qualora svolgano funzioni di servizi specialistici.

Il comma 5 approfondisce tematiche inerenti la formazione e l'approccio degli operatori coinvolti.

Il comma 6 prevede che le regioni destinatarie delle risorse oggetto di riparto presentano al Ministro delegato per le pari opportunità, entro il 30 marzo di ogni anno, una relazione concernente le iniziative adottate nell'anno precedente a valere sulle risorse medesime.

Il comma 7, infine, dispone che, sulla base delle informazioni fornite dalle regioni, il Ministro delegato per le pari opportunità presenta alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sullo stato di utilizzo delle risorse stanziare ai sensi del presente articolo.

L'articolo, introdotto dalla Camera dei deputati, non risulta corredato di **RT**.

Al riguardo, non vi è nulla da rilevare in ordine alla quantificazione dell'onere, trattandosi di un tetto di spesa.

In merito alle coperture adottate, si chiedono chiarimenti in ordine alla idoneità delle risorse finalizzate ad assunzioni in deroga nel comparto sicurezza a garantire la compensazione dell'onere sui tre saldi di finanza pubblica. Sul punto si rinvia all'articolo precedente.

Capo II

Norme in materia di sicurezza per lo sviluppo, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e per la prevenzione e il contrasto di fenomeni di particolare allarme sociale

Articolo 6

(Disposizioni finanziarie concernenti l'accelerazione degli interventi del PON Sicurezza nelle regioni del Mezzogiorno, il comparto sicurezza e difesa e la chiusura dell'emergenza nord Africa)

Comma 1

Il comma autorizza, a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, l'anticipazione nei limiti delle risorse disponibili, delle quote di contributi europei e statali relative al periodo 2007-2013 per assicurare l'integrale utilizzo delle risorse comunitarie relative al programma operativo nazionale (PON) "Sicurezza per lo sviluppo – obiettivo convergenza 2007-2013".

Per il reintegro delle somme anticipate dal Fondo di rotazione, si provvede, per la quota europea, con imputazione agli accrediti disposti dall'UE a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute e, per la quota statale, con imputazione agli stanziamenti autorizzati in favore del medesimo programma nell'ambito delle procedure previste dalla legge n. 183 del 1987.

La RT afferma che la norma garantisce la continuità nel flusso di pagamenti del Programma operativo nazionale "Sicurezza per lo sviluppo - obiettivo convergenza" finanziato con i fondi strutturali dell'Unione europea 2007-2013, assicurando che i soggetti attuatori dei progetti ricevano tempestivamente le somme loro spettanti sulla base dello stato di attuazione, come disposto dall'autorità di gestione del programma. La RT evidenzia che l'avanzamento finanziario di tale Programma incontra serie difficoltà, stante la carenza della liquidità necessaria a far fronte alle spese maturate nell'ambito dei singoli progetti approvati, in attesa dei rimborsi dei contributi europei e del cofinanziamento nazionale. Tali rimborsi vengono, infatti, erogati dall'Unione europea soltanto a seguito della presentazione delle rendicontazioni di spesa da parte dell'amministrazione titolare del Programma, con una tempistica che non consente l'immediata disponibilità delle risorse necessarie a dare continuità al flusso dei pagamenti, rischiando di provocare ritardi nell'attuazione del Programma in una fase in cui sarebbe, al contrario, necessario accelerare il processo di spesa al fine di garantire il completo utilizzo delle risorse entro la prevista scadenza del 31 dicembre 2015.

Pertanto, allo scopo di evitare rallentamenti nella realizzazione del Programma, con conseguenti perdite dei contributi europei, la norma autorizza il Fondo di rotazione per le politiche comunitarie ad anticipare le quote dei contributi europei e statali già pianificati con la decisione di approvazione del programma in oggetto. La RT precisa, infine, che trattandosi di mere anticipazioni di risorse già assegnate per il Programma, vincolate al plafond delle effettive disponibilità finanziarie del predetto Fondo di rotazione, la norma non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, andrebbe chiarito se il potenziamento dello strumento delle anticipazioni a valere sul fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, non possa provocare una eventuale accelerazione della spesa non scontata nei saldi di finanza pubblica producendo eventuali impatti negativi sui medesimi saldi.

Commi 2-5

Il comma 2 prevede che al fine di assicurare la funzionalità del comparto sicurezza e difesa per l'esercizio finanziario 2013, la riduzione degli stanziamenti, destinati a finanziare gli istituti della retribuzione accessoria di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, non si applica alle Forze di polizia e alle Forze armate, ferma restando per le stesse Forze l'applicazione, per l'anno 2014, dell'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (*Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico*), con riferimento anche al medesimo articolo 9, comma 2-*bis*.

Il comma 3 stabilisce che all'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari ad euro 6.299.662 per l'anno 2013, si provvede, quanto a euro 4 milioni, mediante corrispondente utilizzo delle somme disponibili in conto residui dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa del bilancio dello Stato per la finalità di cui al presente articolo, e, quanto a euro 2.299.662, mediante corrispondente riduzione per l'anno 2013 della medesima autorizzazione. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a disporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La RT al ddl iniziale A.C. 1540 riferisce che le norme ivi iscritte scongiurano la riduzione degli stanziamenti, per l'anno 2013, previsti per la corresponsione del trattamento accessorio al personale del Comparto sicurezza e difesa, in relazione alla riduzione del personale in servizio negli anni 2011, 2012 e 2013, in applicazione dell'articolo 9, comma 2-*bis*, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010.

L'iniziativa risulta indispensabile per fare fronte alle contingenti esigenze di funzionalità del predetto comparto, atteso che, attraverso gli stanziamenti già disponibili nei bilanci delle amministrazioni interessate, si provvede alla corresponsione al personale interessato delle peculiari indennità correlate alle specifiche attività operative, quali i servizi di ordine pubblico, la reperibilità, il cambio di turno, le prestazioni di lavoro straordinario eccetera. Si tratta di indennità ed emolumenti accessori che consentono di compensare il maggior impiego del personale interessato in conseguenza proprio della riduzione delle stesse unità per effetto delle cessazioni dal servizio non integralmente reintegrate, in applicazione del parziale blocco del *turn over*. Pertanto, per assicurare la regolarità dei servizi, si rende necessario evitare la riduzione degli specifici capitoli di bilancio delle amministrazioni interessate del citato Comparto, fermo restando comunque il divieto di superare il limite previsto per l'anno 2010.

L'onere finanziario, pari a 6.299.662 euro per l'anno 2013, è stato quantificato in relazione alla riduzione di personale del Comparto sicurezza e difesa rispetto alle consistenze dell'anno 2010, sulla base dei dati forniti dai Ministeri competenti, per un ammontare complessivo di circa 7.000 unità. Al predetto onere si provvede, quanto a 4 milioni di euro, mediante corrispondente utilizzo delle somme disponibili in conto residui dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa del bilancio dello Stato per le finalità di cui al presente articolo, e, quanto a 2.299.662 euro, mediante corrispondente riduzione della medesima autorizzazione per l'anno 2013.

Il prospetto riepilogativo allegato alla RT annessa al ddl iniziale evidenzia i seguenti effetti:

Maggiori/minori spese correnti e maggiori entrate

(milioni di euro)

	E/S	SNF			Fabbisogno			Ind. netto		
		2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Tratt. Acc. Sicurezza- Difesa	>Sp.corr.	6,3	0	0	3,2	0	0	3,2	0	0
Riduz. Tab A Lavoro	>Entr. extra	4,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0
Riduz. Aut. Spesa rev. Ruoli FFAA	<Sp.corr.	0,0	0	0	-2,3	0	0	-2,3	0	0
Riduz. Aut. Spesa riall. Posizioni carriera FFAA	<Sp.corr.	-2,3	0	0	-1,2	0	0	-1,2	0	0

Al riguardo, va preliminarmente segnalato che il dispositivo è formulato come "tetto" massimo di spesa, ma la spesa sottesa ai trattamenti economici accessori di cui all'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge n. 78 del 2010 è riferibile ad oneri aventi natura chiaramente "non rimodulabile" ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera a) della legge di contabilità, allorché i relativi fabbisogni di spesa siano da coprire *ex post* rispetto a prestazioni già effettuate⁴.

Nel metodo, con la disapplicazione in esame, si determina la non operatività, per il 2013, limitatamente alle amministrazioni del comparto Sicurezza e Difesa, della riduzione prevista a l.v. degli stanziamenti destinati alla copertura dei fabbisogni di spesa relativi al trattamento "accessorio" del proprio personale, stabilita dall'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge n. 78 del 2010, in proporzione alla avvenuta cessazione dal servizio di unità del medesimo personale⁵.

In tal senso, premessa la non rimodulabilità *ex post* dei fattori di spesa coinvolti, la circostanza di per sé che il dispositivo sia formulato sotto forma di limite massimo di spesa, a copertura del mancato risparmio che è già scontato a legislazione vigente, in connessione alla

⁴ Nel metodo, su cui si avrà modo di ritornare, occorre sin da subito ribadire che l'articolo 17 della legge di contabilità prefigura chiaramente due distinti schemi applicativi dei meccanismi di copertura di nuovi oneri, anche nel caso in cui gli stessi sono sotto forma di "minori" risparmi: sotto forma di dispositivi formulati come limite massimo di spesa, in presenza di oneri che siano però chiaramente "rimodulabili"; ovvero, alternativamente, ricorrendo a dispositivi formulati sotto forma di "previsioni" di spesa, allorché però si sia in presenza di oneri che non siano "rimodulabili". In altri termini, sebbene il riconoscimento degli istituti retributivi rientranti nelle componenti cd. accessorie del trattamento economico presenta un margine di modulabilità entro il limite delle risorse predisposte a tal fine ogni anno, va sottolineato che ciò può tuttavia avvenire solo *ex ante* e non allorché, come nel caso in esame, si tratti di provvedere alle necessità connesse alla copertura di fabbisogni di spesa già maturati per assicurare i minimi livelli di servizio nel 2013.

⁵ Sull'articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2010, la RT annessa al medesimo non assicurava risparmi di spesa quantificati. Cfr. Senato della Repubblica, XVI legislatura, Nota di lettura n. 81, pagina 62 e seguenti.

prevista riduzione degli stanziamenti per le retribuzioni accessorie previsto dall'articolo 9, comma 2-*bis*, del decreto-legge n. 78 del 2010, imporrebbe - e al fine di trarne una conferma che l'onere effettivo della norma risulti effettivamente nel limite della spesa indicata - imporrebbe che i parametri e le grandezze adottati da parte della RT nel calcolo dell'onere siano congrui rispetto agli effetti finanziari associabili alla norma⁶.

Per i profili di quantificazione, va perciò osservato che la RT non fornisce i dati e gli elementi che pure dovrebbero essere posti alla base della quantificazione, limitandosi a dare conto di una riduzione del personale del comparto sicurezza e difesa (rispetto alle consistenze del 2010) pari a circa 7.000 unità complessive⁷ ma non fornendo i valori necessari alla ricostruzione dei mancati risparmi per 6,3 milioni di euro nel 2013⁸.

In tal senso, andrebbero perciò richiesti i dati concernenti i trattamenti accessori "medi" delle medesime, distintamente per ciascun anno del triennio 2010/2012 e in riferimento a ciascuna delle amministrazioni dei comparti sicurezza-difesa, così da trarne conferma circa l'importo delle risorse che sarebbero state risparmiate, nel 2013, per effetto della integrale attuazione ai comparti in questione dell'articolo 9, comma 2-*bis*, del decreto-legge n. 78 del 2010⁹.

⁶ Sul comma 2-*bis* dell'articolo 9 del D.L. n. 78 del 2010 si segnala che la RT al maxiemendamento finale non associava risparmi quantificati. Cfr. RT al maxiemendamento A.S. 2228 del 14 luglio 2010, pagina 6.

⁷ In proposito, va peraltro segnalato che dalla ricognizione dei dati delle cessazioni riferite al solo 2011 consultabili al link del Conto Annuale elaborato dalla R.G.S. emergerebbe che supererebbero le 7.000 unità le sole cessazioni riferibili alle forze di polizia per tale anno, mentre per le FFAA l'ammontare delle unità cessate per collocamenti a riposo sarebbe pari a circa 2.500 unità. Le caratteristiche anagrafiche e di anzianità media del personale dei due comparti farebbero perciò ritenere sottostimata anche la platea delle unità cessate considerate dalla RT. Cfr. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S., Conto annuale 2011, tavole relative alle cessazioni avvenute nel 2011 dei comparti Forze di polizia e Forze Armate e all'anzianità di servizio ed anagrafica dei medesimi comparti.

⁸ Nella risposta resa dal Ministero dell'Interno nel corso dell'esame del provvedimento presso la Camera dei Deputati in I lettura, in riscontro ad una richiesta di dati espressa dall'ufficio di Gabinetto del Ministero dell'economia e delle finanze, lo stesso dicastero ha affermato che "non si dispone di ulteriori elementi rispetto a quelli che codesto Ministero potrà fornire alla Commissione". Cfr. MINISTERO DELL'INTERNO, Ufficio Affari legislativi e relazioni parlamentari, Nota n. 1721218 del 17 settembre 2013.

⁹ Con riguardo alle risorse su cui operare la riduzione degli stanziamenti destinati al trattamento economico accessorio, va preliminarmente segnalato che, con nota del 13 maggio 2013 su uno specifico quesito formulato in tal senso da una amministrazione del comparto "autonomie", l'ARAN si è espressa nel senso di affermare in linea di massima la

Inoltre, proprio in considerazione della natura di per sé non rimodulabile almeno *ex post* dei fattori di spesa posti a monte delle risorse in questione, andrebbero anche forniti elementi di chiarificazione in merito ai fabbisogni di spesa che si sono resi indispensabili per assicurare i livelli minimi di servizio nel 2013 relativamente alle amministrazioni dei comparti Sicurezza e Difesa, e delle risorse già stanziata a tal fine, dalla legislazione vigente; il cui ammontare sarà chiaramente integrato proprio grazie alle risorse aggiuntive scaturenti dalla disapplicazione dell'articolo 9, comma 2-*bis* del decreto-legge n. 78 del 2010 dettata dalla norma in esame.

Venendo quindi ai profili di copertura, posto che per una parte (4 milioni, sui 6,3 di onere complessivo) la norma ricorre allo stanziamento previsto dalla legislazione vigente, a decorrere dall'anno

non assoggettabilità alla riduzione ai sensi dell'articolo 9, comma 2-*bis*, del decreto-legge n. 78 del 2010 delle risorse riferibili allo "straordinario", precisando che la portata della norma richiamata dovrebbe essere riferita alle sole risorse destinate ordinariamente al finanziamento della retribuzione "integrativa". In relazione alla tecnica di quantificazione delle riduzioni annuali da predisporre a valere degli stanziamenti destinati al trattamento economico accessorio, il Dipartimento della RGS, nell'ambito della circolare n. 12 del 15 aprile 2011, ha affermato che essa va operata: "per ciascuno degli anni 2011-2012-2013, sulla base del confronto medio dei presenti nell'anno di riferimento rispetto al valore medio relativo all'anno 2010, intendendosi per valore medio la semisomma 8° media aritmetica) dei presenti, rispettivamente, al 1° gennaio e al 31 dicembre di ciascun anno. La variazione percentuale tra le due consistenze medie di personale determinerà la misura della variazione da operarsi sul fondo. In merito invece agli istituti retributivi specifici della componente "accessoria" del trattamento economico a l.v. previsto per i dipendenti dei comparti sicurezza e difesa, va segnalato che da una ricognizione dei dati riportati dal Conto Annuale del personale 2011 elaborato dalla RGS, emergerebbe che la spesa complessiva registrata per Indennità e altri compensi dal bilancio dello Stato, relativamente alle sole Forze di Polizia, è stata per tale anno di ben 4,13 mld di euro, ivi essendo ricomprese: la spesa per IVC, per assegni funzionali, indennità pensionabile, indennità di posizione perequativa indennità operative fondamentali, compensi servizi esterni, indennità notturna, indennità festiva, trattamento accessorio all'estero, festività particolari, fondo efficienza servizi istituzionali altre indennità varie. Quanto invece alle Forze Armate, la spesa registrata nel 2011 è stata di circa 2 mld, ivi comprendendosi: IVC, assegno funzionale omogeneizzazione stipendiale, indennità operative supplementari, indennità perequative, indennità personale all'estero, indennità operative fondamentali, indennità festive, trattamento accessorio all'estero, fondo efficienza servizi istituzionali, compenso forfettario di guardia e impiego, altre indennità. Il tentativo di estrapolare un valore "teorico" degli stanziamenti destinati alla retribuzione accessoria, relativi alle 7.000 unità cessate dal servizio potrebbe essere esperito rapportandone l'importo, in proporzione, a quelli desumibili dai valori complessivi di spesa sostenuti nel 2011 per le unità appartenenti ai due comparti (circa 6 mld di euro, in riferimento alle 324.086 unità in servizio delle FdP e alle 193.328 unità delle FFAA): valore che esprimerebbe un costo di circa 81 milioni di euro annui; cifra che è notevolmente superiore al mancato risparmio per il 2013 indicato dalla norma in circa 6 milioni. Cfr. ARAN, Nota 5401 del 13 maggio 2013; MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della RGS, I.G.O.P., Circolare n. 12/2011, pagina 6-7; Conto Annuale 2011, Tavole della spesa annua dei comparti Forze di Polizia e FFAA, e Sintesi dei dati del periodo 2007/2011, pagina 9, *link* sul sito *internet* del Dipartimento.

2006, per finanziare i provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale non direttivo e non dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia, ma utilizzando la quota già iscritta nei residui 2013, andrebbero richieste puntuali indicazioni in merito agli impegni già assunti a valere di tali risorse, che, per effetto della norma in esame, si verrebbero a trovare di fatto privi di copertura in bilancio. In relazione invece alla quota stanziata in riferimento alla competenza finanziaria del 2013, oltre ad una conferma in merito alla disponibilità previste a legislazione vigente, anche una conferma in merito all'adeguatezza delle risorse rimanenti a far fronte ai fabbisogni di spesa da assicurare fino a dicembre.

Sotto il profilo metodologico, premesso poi che la spesa relativa ad istituti retributivi, una volta che ne siano maturati i presupposti, riveste natura giuridica di spesa obbligatoria, andrebbe valutata anche l'opportunità di una modifica alla stessa formulazione del dispositivo, nel senso che esso sia modificato in "previsione" di spesa, allo scopo di renderlo pienamente coerente con la cornice normativa iscritta nell'articolo 17, comma 1, della legge di contabilità.

Nel contempo, provvedendo perciò a individuare una specifica clausola di salvaguardia che risponda ai canoni previsti dal comma 12 del medesimo articolo, affinché gli eventuali ulteriori oneri rispetto alle previsioni risultino automaticamente compensati con equivalenti ulteriori riduzioni di spesa o aumenti di entrate.

In merito poi ai profili d'impatto sui saldi di finanza pubblica, posto che andrebbero richiesti i prospetti di computo degli effetti indotti con l'indicazione delle aliquote applicate, come previsto dalla Circolare n. 32 del 2010 del Dipartimento della RGS, va sottolineato che l'effetto d'impatto registrato da prospetto in connessione alle maggiori entrate derivanti dal "taglio" delle risorse iscritte nei residui per il riallineamento delle carriere, è associato ad una riduzione della relativa spesa sul fabbisogno e indebitamento netto di cui andrebbe confermata l'effettività.

Il comma 4 stabilisce che all'articolo 18, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 232, recante norme sull'Indennità per il personale della polizia stradale impiegato nei servizi autostradali, nell'ambito del provvedimento di copertura per le spese derivanti dall'applicazione dell'accordo per il triennio 1988-1990 relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: «il cui importo giornaliero non potrà, comunque, eccedere la misura di lire 10.000 pro capite,» sono sostituite dalle seguenti: «il cui importo giornaliero non potrà, comunque, essere inferiore a quanto

stabilito nelle vigenti convenzioni,»; *b*) le parole «di concerto con il Ministro del tesoro» sono sostituite dalle seguenti: «di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione».

La RT al ddl iniziale A.C. 1540 afferma che il comma abroga il limite legislativo di 10.000 lire (corrispondenti a 5,16 euro) dell'importo giornaliero da corrispondere al personale della polizia stradale impiegato nei servizi autostradali a seguito della stipulazione di convenzioni con le società concessionarie autostradali. La determinazione dell'indennità è quindi rimessa integralmente (con il divieto, comunque, di scendere al di sotto dell'importo finora fissato come limite massimo) alle convenzioni in materia, consentendo di ottenere dalle società concessionarie delle autostrade, in sede di stipulazione delle convenzioni stesse (e quindi nella libera contrattazione tra le parti), una contribuzione più elevata e aderente al valore della prestazione fornita. Ciò determina effetti positivi anche per l'erario nel suo complesso. Sulla somma versata al Ministero dell'interno corrispondente ai servizi prestati dal personale in ambito autostradale, rendicontati dall'amministrazione, il Ministero dell'economia e delle finanze opera, infatti, una ritenuta, in relazione al tasso di inflazione programmato, e un'ulteriore ritenuta è operata dallo stesso Ministero dell'economia e delle finanze in misura fissa, ai sensi degli articoli 1 e 3 della legge n. 963 del 1953, indipendentemente dalla misura dell'indennità in esame. L'abrogazione del limite legislativo consente quell'incremento dell'indennità che determina, a sua volta, l'aumento delle ritenute e, quindi, delle entrate per il bilancio dello Stato.

Il prospetto riepilogativo non indica degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, pur considerando la circostanza che dalla eliminazione del tetto relativo all'indennità in questione potranno derivare maggiori entrate per l'erario, e che dal riconoscimento delle indennità medesime non deriverà alcun onere aggiuntivo alle casse delle amministrazioni statali - ricadendone l'aggravio esclusivamente a carico delle società concessionarie - occorre non di meno soffermarsi sul dispositivo.

In proposito, a titolo esemplificativo, si rammenta infatti che l'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali, istituita dall'articolo 36 del decreto-legge n. 98/2011, come del resto ANAS Spa che era l'ente che la precedeva, è contemplata nell'ambito dei soggetti consolidati ai fini della compilazione del conto economico della PA.

In tal senso, andrebbe perciò richiesti chiarimenti circa l'ammontare dell'aggravio di spesa previsto per il suddetto ente, come per tutti i concessionari autostradali eventualmente considerati PA a fini di contabilità nazionale, ed il relativo impatto che potrebbe esserne atteso, almeno in termini di fabbisogno e indebitamento netto della pubblica amministrazione.

Il comma 5 prevede che a valere delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 23, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono assegnate per l'anno 2013 ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno la somma di 231.822.000 euro e la somma di 16.964.138 euro al Fondo nazionale di protezione civile, per le spese sostenute in conseguenza dello stato di emergenza umanitaria verificatosi nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del nord Africa. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio anche in conto residui.

La RT annessa al ddl iniziale riferisce che la norma consente l'assegnazione nella disponibilità del Ministero dell'interno e al Fondo nazionale di protezione civile delle risorse stanziare dal decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, e mantenute in bilancio nel conto dei residui, per assicurare la prosecuzione degli interventi connessi al superamento dell'emergenza umanitaria legata all'eccezionale afflusso di stranieri appartenenti ai Paesi del Nord Africa dichiarata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 21 febbraio 2011, e prorogata al 31 dicembre 2012 con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 dell'8 ottobre 2011. La disposizione è necessaria al fine di assegnare le risorse residue del Fondo emergenza Nord Africa, non potendo più percorrerli lo strumento dell'ordinanza di protezione civile, previsto dal citato decreto-legge n. 95 del 2012 come strumento mediante il quale

procedere all'individuazione delle risorse da ripartire, a seguito della cessazione dello stato emergenziale.

Il prospetto riepilogativo non indica degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, trattasi della riallocazione di risorse in bilancio i cui effetti sono tuttavia già scontati nei saldi a legislazione vigente, per cui andrebbe anzitutto confermato che gli effetti di spesa relativi alle nuove assegnazioni risultino scontati in quelli già contemplati nei tendenziali di spesa.

In proposito, si rileva ad ogni modo che l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 23, comma 11, del decreto-legge n. 95 del 2012 faceva riferimento all'esercizio 2012, ragion per cui l'assegnazione, per il 2013, delle relative risorse ai capitoli del Ministero dell'interno e alla Presidenza del consiglio dei ministri, dovrebbe determinare giocoforza la loro riutilizzabilità anche 2014.

Articolo 6-bis

(Accordi territoriali di sicurezza integrata per lo sviluppo)

Il comma 1 dispone che, per le aree interessate da insediamenti produttivi o infrastrutture logistiche ovvero da progetti di riqualificazione e riconversione di siti industriali o commerciali dismessi o da progetti di valorizzazione dei beni di proprietà pubblica o da altre iniziative di sviluppo territoriale, gli accordi tra il Ministero dell'interno e le regioni e gli enti locali, possono prevedere la contribuzione di altri enti pubblici, anche non economici, e di soggetti privati, finalizzata al sostegno strumentale, finanziario e logistico delle attività di promozione della sicurezza dei cittadini, del controllo del territorio e del soccorso pubblico. Per le predette contribuzioni non si applica l'articolo 1, comma 46, della legge n. 266 del 2005, il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2006, l'ammontare complessivo delle riassegnazioni di entrate non potrà superare, per ciascuna amministrazione, l'importo complessivo delle riassegnazioni effettuate nell'anno 2005.

Il comma 2 stabilisce che i suddetti accordi possono anche prevedere, ai fini del contenimento della spesa, forme di ottimizzazione delle modalità di impiego dei mezzi strumentali delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per le quali è consentito, anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di contabilità pubblica, il ricorso alla permuta di materiali o prestazioni. In tal caso, l'accordo è soggetto a specifica autorizzazione del Ministero dell'interno, rilasciata d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze. Si applica, in quanto compatibile, la disciplina in materia di permuta recata dal Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare. In caso di accordi tra soggetti pubblici, anche non economici, la permuta può prevedere anche la cessione diretta di beni di proprietà pubblica in cambio di prestazioni o finanziamenti volti alla ristrutturazione di altri beni di proprietà pubblica destinati

a presidi di polizia. Restano fermi i controlli di regolarità amministrativa e contabile previsti dalle norme vigenti. Con decreto ministeriale sono definite ulteriori modalità attuative delle disposizioni in esame, nonché individuate eccezionali esigenze per le quali può essere altresì consentito il ricorso alla predetta permuta.

Il comma 3, con riferimento alle aree di cui al comma 1, prevede che il prefetto possa assumere iniziative volte alla semplificazione e all'accelerazione della conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza dei soggetti pubblici interessati, anche indirettamente, alla realizzazione dei progetti di sviluppo territoriale. Ove riguardino beni di proprietà pubblica, gli accordi di cui al presente articolo sono conclusi d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze.

La RT non considera la norma.

La nota del Governo presentata alla Camera dei deputati, precisa che l'intesa con il MEF, di cui al comma 3, dovrebbe essere contemplata limitatamente ai casi in cui gli accordi, stipulati ai sensi dell'articolo 1, comma 439, della legge n. 296 del 2009, riguardino beni di proprietà dello Stato.

Con riferimento all'estensione anche alle Forze di polizia e al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco della possibilità di effettuare permuta di beni e prestazioni, la nota conferma che il meccanismo autorizzatorio previsto dalla norma è idoneo a garantire i requisiti di efficienza ed economicità delle operazioni in questione. Ulteriore garanzia, inoltre, è rappresentata dalla preventiva autorizzazione rilasciata dal Ministero dell'interno, d'intesa con il dicastero dell'economia e delle finanze.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 7

(Disposizioni in materia di arresto in flagranza in occasione di manifestazioni sportive e per il contrasto alle rapine, nonché in materia di concorso delle Forze armate nel controllo del territorio)

Il comma 1 proroga dal 30 Ogiugno 2013 al 30 giugno 2016 l'efficacia della disciplina sull'arresto in flagranza differita e sull'applicazione delle misure coercitive nei confronti degli imputati di reati commessi in occasione di manifestazioni sportive.

Il comma 2 interviene sull'articolo 628, terzo comma, del codice penale introducendo nuove aggravanti speciali del delitto di rapina nei casi di cd. minorata difesa.

Ferma restando l'attuale sanzione edittale per il reato-base (punito con la reclusione da 3 a 10 anni e con la multa da 516 a 2.065 euro) costituisce rapina

aggravata punita con la reclusione da 4 anni e 6 mesi a 20 anni e con la multa da 1.032 a 3.098 euro anche il reato commesso in luoghi tali da ostacolare la pubblica e privata difesa e il reato commesso in danno di persona maggiore di 65 anni.

Il comma 3 novella il comma 74 dell'articolo 24 del D.L. n. 78 del 2009, permettendo di destinare le forze armate impegnate nel controllo del territorio anche a compiti di vigilanza a siti e obiettivi sensibili.

Il comma 3-*bis* amplia la fattispecie delineata dall'articolo 260 c.p., rubricato "Introduzione clandestina in luoghi militari e possesso ingiustificato di mezzi di spionaggio", prevedendo che le condotte ivi previste sono punite anche se riguardanti immobili adibiti a sedi di ufficio, di reparto o a deposito di materiali dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, il cui accesso è vietato per ragioni di sicurezza pubblica.

Il comma 4, infine, opera la medesima estensione di cui al comma 3-*bis* in rapporto al reato di ingresso arbitrario in luoghi ove l'accesso è vietato nell'interesse militare dello Stato.

La RT afferma che le anzidette disposizioni integrano interventi di natura ordinamentale, che non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 7-bis

(Operazioni congiunte nell'ambito di accordi internazionali di polizia)

Il comma 1 prevede che agli appartenenti agli organi di polizia degli Stati appartenenti all'Unione europea e degli altri Stati esteri, distaccati dalle autorità competenti, che partecipano nel territorio nazionale ad operazioni congiunte disposte sulla base e secondo le modalità indicate da accordi internazionali di cooperazione di polizia sono attribuite le funzioni di ufficiale o agente di pubblica sicurezza e di ufficiale o agente di polizia giudiziaria secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e dai medesimi accordi.

Il comma 2 prevede che fatte salve diverse disposizioni contenute nei trattati internazionali ratificati dall'Italia, nei casi contemplati dagli accordi di cui al comma 1, l'uso delle armi di servizio e del relativo munizionamento, che siano stati preventivamente autorizzati dallo Stato, è consentito unicamente in caso di legittima difesa secondo quanto previsto dalla normativa nazionale. Nei medesimi casi ai veicoli utilizzati sul territorio nazionale dal personale di cui al comma 1 si applicano le stesse norme nazionali in materia di circolazione stradale previste per l'impiego dei servizi di polizia, comprese quelle concernenti le prerogative di impiego di dispositivi sonori e luminosi e di passaggio ai pedaggi.

Il comma 3 stabilisce che fatte salve diverse disposizioni contenute nei trattati internazionali ratificati dall'Italia, la responsabilità civile e penale degli appartenenti agli organi di polizia degli Stati appartenenti all'Unione europea e degli altri Stati esteri che operano nel territorio nazionale ai sensi del comma 2 è regolata dagli accordi di cooperazione di cui al medesimo comma e, in mancanza, dalla normativa nazionale.

Il dispositivo è al momento sprovvisto di **RT**.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Articolo 8 **(Contrasto al fenomeno dei furti in danno di infrastrutture energetiche e di comunicazione)**

Il comma 1 stabilisce che al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 625, primo comma, recante in materia di circostanze aggravanti, dopo il numero 7) è inserito il seguente: «7-*bis*) se il fatto è commesso su componenti metalliche o altro materiale sottratto ad infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici e gestite da soggetti pubblici o da privati in regime di concessione pubblica»;

b) all'articolo 648, laddove sono previste norme in materia di reato di ricettazione, al primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-*bis*).».

Il comma 2 prevede che all'articolo 380, laddove sono indicate norme in materia di patrocinio o consulenza infedele, al comma 2, lettera e), del codice di procedura penale, dopo le parole «numeri 2), prima ipotesi, 3) e 5)» sono inserite le seguenti: «, nonché 7-*bis*)» e dopo la lettera f) è inserita la seguente: «f-*bis*) delitto di ricettazione, nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 648, primo comma, ultimo periodo».

Il comma 2-*bis* stabilisce che fuori dei casi in cui si fa luogo alle provvidenze di cui alla legge 23 febbraio 1999, n. 44, le imprese che abbiano subito il danneggiamento di materiali, attrezzature e beni strumentali in conseguenza di delitti non colposi commessi al fine di impedire, turbare ovvero rallentare la realizzazione di opere comprese nel programma delle infrastrutture e degli insediamenti strategici, di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, possono richiedere un indennizzo per il ristoro del danno subito a carico del Fondo di solidarietà civile, istituito ai sensi dell'articolo 2-*bis*, comma 1, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187.

Il comma 2-*ter* prevede che per l'erogazione degli indennizzi di cui al comma 2-*bis* le somme stanziare sul Fondo ivi previsto sono utilizzate nel limite massimo annuo di 5 milioni di euro. Le richieste di indennizzo per il ristoro del danno che non possono essere soddisfatte a causa del predetto limite di spesa sono prioritariamente soddisfatte nell'anno successivo. L'indennizzo è concesso per la sola parte eccedente la somma liquidata o che può essere liquidata sulla base del contratto di assicurazione stipulato dall'impresa interessata.

Il comma 2-*quater* afferma che nelle more dell'adozione del regolamento di cui all'articolo 2-*bis*, comma 5, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, come modificato dal presente articolo, i criteri e le modalità per l'erogazione dei benefici di cui al presente articolo sono definiti, in prima attuazione e in via d'urgenza, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti.

Il comma 2-*quinqües* prevede che all'articolo 2-*bis*, comma 5, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, le parole: «il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministro della giustizia, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti».

La RT annessa al ddl iniziale ribadisce il contenuto dei commi 1 e 2 e afferma che si tratta di interventi di natura ordinamentale che non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

I commi 2-*bis*- 2-*quinqües* sono al momento sprovvisti di RT.

Il prospetto riepilogativo non evidenzia effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, nulla avendo da osservare in merito ai commi 1 e 2, sugli altri commi andrebbero invece richieste solo conferme in merito all'effettiva adeguatezza delle risorse previste a legislazione vigente a valere del Fondo di solidarietà civile, nonché in merito alla modulabilità dei relativi fabbisogni a fronte della nuova finalizzazione inserita con le norme in esame¹⁰.

Ad ogni modo, in considerazione che trattasi di un limite massimo di spesa e che la stessa nuova finalizzazione dovrà operare nel limite di una spesa massima valere del fondo pari a 5 milioni di euro annui, non ci sono osservazioni.

Articolo 9

(Frode informatica commessa con sostituzione d'identità digitale)

Il comma 1 novella la fattispecie di frode informatica, prevista dall'art. 640-*ter* c.p., introducendovi una aggravante per il fatto commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti, in presenza della quale la pena è della reclusione da 2 a 6 anni e della multa da 600 a 3.000 euro.

Il comma 3, modificando il decreto legislativo n. 141 del 2010, prevede che coloro che partecipano al sistema di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo (ad esempio banche o intermediari finanziari) possono richiedere al gestore del sistema di prevenzione la verifica dell'autenticità dei dati contenuti

¹⁰ Una conferma in tal senso è pervenuta alla RGS dal ministero dell'Interno e dal ministero della Giustizia. Cfr. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della RGS, I.G.F., Nota Prot. 80347 del 2013; MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, Gabinetto del ministro, Ufficio Bilancio, Nota del 3 ottobre 2013.

nella documentazione fornita da persone fisiche, laddove ritengano utile accertarne l'identità.

La RT afferma che si tratta di interventi di natura ordinamentale, che non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 9-bis

(Adeguamento dei requisiti essenziali di sicurezza degli articoli pirotecnici in attuazione dell'articolo 47, paragrafo 2, della direttiva 2013/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013)

Il comma 1 ridefinisce le caratteristiche e i requisiti propri degli articoli pirotecnici.

Il comma 2 rende valide le autorizzazioni rilasciate entro il 4 luglio 2013 (e non più entro il 4 luglio 2010) per l'esercizio dell'attività di utilizzo, a qualsiasi titolo, degli articoli pirotecnici diversi dalle categorie 1, 2 e 3 e degli altri articoli pirotecnici, per i fuochi d'artificio della categoria 4 e per gli articoli pirotecnici teatrali.

La RT non analizza l'articolo, introdotto dalla Camera dei deputati.

Al riguardo, nulla da osservare.

Capo III

Norme in tema di protezione civile

Articolo 10

(Modifiche alla legge 24 febbraio 1992, n. 225)

Il comma 1 apporta una serie di modifiche all'articolo 5 della legge n. 225 del 1992 in materia di protezione civile. In particolare:

- o viene specificato che la delibera sullo stato d'emergenza deve individuare (oltre all'estensione temporale e territoriale) le risorse finanziarie destinate ai primi interventi di emergenza nelle more della ricognizione degli effettivi ed indispensabili fabbisogni da parte del Commissario delegato. La delibera, inoltre, dovrà autorizzare le necessarie spese nell'ambito del Fondo per le emergenze nazionali. Nel caso in cui le

risorse finalizzate alle attività di soccorso e di assistenza alla popolazione risultassero insufficienti, il Capo del Dipartimento della protezione civile presenta tempestivamente una relazione motivata al Consiglio dei Ministri per la conseguente determinazione in ordine alla necessità di integrazione delle risorse medesime;

- si prevede una maggiore durata della dichiarazione dello stato di emergenza, la quale passa da un massimo di 150 giorni (90 giorni prorogabili per ulteriori 60 giorni) ad un massimo di 360 giorni (180 prorogabili per ulteriori 180);
- si specifica che con le ordinanze di protezione civile vengono dettate, nel limite delle risorse finanziarie disponibili, oltre alle misure già previste dalla legislazione previgente, le seguenti misure:
 - ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio, da porre in essere sulla base di procedure definite con la medesima o altra ordinanza;
 - avvio dell'attuazione delle prime misure per far fronte alle predette esigenze urgenti, secondo le direttive dettate con delibera del Consiglio dei ministri, sentita la regione interessata;
- si estende l'obbligo di informativa annuale del Governo al Parlamento anche relativamente al Fondo per le emergenze nazionali;
- si sopprime la previsione in base alla quale agli oneri derivanti dagli interventi volti a fronteggiare le calamità che abbiano determinato la dichiarazione dello stato di emergenza si provvede con l'utilizzo delle risorse del Fondo nazionale di protezione civile. Contestualmente, per le medesime finalità viene istituito, presso il Dipartimento della Protezione civile, il Fondo per le emergenze nazionali. Per il finanziamento delle prime esigenze del nuovo Fondo si provvede, per l'anno 2013, mediante apposita autorizzazione di spesa (5 milioni di euro) a valere sulle disponibilità del Fondo nazionale di protezione civile (come determinate dalla tabella C della legge n. 228 del 2012), e per gli esercizi successivi nell'ambito della legge di stabilità annuale. Sul conto finanziario della Presidenza del Consiglio, al termine di ciascun anno, dovranno essere evidenziati, in apposito allegato, gli utilizzi delle risorse finanziarie del nuovo Fondo per le emergenze nazionali.

Il comma 3 prevede che i commissari delegati di protezione civile esercitino direttamente, oltre alle competenze già previste dalla normativa vigente, anche le funzioni di responsabili per la prevenzione della corruzione e di responsabili per la trasparenza.

Il comma 4 abroga l'articolo 1, comma 8, del decreto-legge n. 245 del 2005, che nell'ambito dell'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania dispone che il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio si avvalga del supporto del Comando carabinieri per la tutela dell'ambiente, nonché di 15 unità di personale del settore della sicurezza.

I commi 4-*bis* e 4-*ter*, introdotti dalla Camera dei deputati, abrogano i commi 2-*sexies* e 2-*septies* dell'articolo 2 del decreto legge n. 225 del 2010, che attribuisce il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti anche ai provvedimenti commissariali adottati in attuazione delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge n. 225 del 1992.

La RT, oltre a descrivere la norma, afferma che le modifiche apportate alla legge n. 225 del 1992 sono di natura ordinamentale. Inoltre sottolinea che gli utilizzi delle risorse finanziarie effettuati a valere sul nuovo Fondo per le emergenze nazionali dovranno essere evidenziati, al termine di ciascun esercizio, in apposito allegato al rendiconto del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

La nota del Governo presentata alla Camera dei deputati con riferimento ai parametri che sottendono alla quantificazione per l'anno in corso della dotazione finanziaria dell'istituendo Fondo dell'emergenza, rappresenta che l'assegnazione di 5 mln di euro è stata effettuata in via previsionale, posto che la dotazione definitiva del fondo verrà disposta a regime nell'ambito della manovra di finanza pubblica per l'anno 2014, così come per i successivi esercizi finanziari, proprio per tenere distinti e definiti i due fondi.

Al riguardo, si segnala che il prolungamento della durata della dichiarazione dello stato di emergenza, così come previsto dalle norme in esame, potrebbe potenzialmente aumentare il fabbisogno finanziario degli interventi dichiarati in stato di emergenza, con oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Articolo 10-bis
(Disposizioni concernenti l'uniforme del personale e la bandiera del
Dipartimento della protezione civile)

La norma, introdotta dalla Camera dei deputati, demanda ad un decreto ministeriale la disciplina delle uniformi del personale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile ed il relativo utilizzo. Con il medesimo decreto sono determinate le caratteristiche della bandiera di istituto del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché le relative modalità d'uso e custodia.

All'attuazione delle presenti disposizioni si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, pur se la norma specifica che all'attuazione della medesima si farà fronte con le risorse finanziarie presenti a legislazione vigente, occorre comunque fornire maggiori dettagli circa i risvolti finanziari della disposizione. In particolare, occorre chiarire se

la nuova disciplina delle caratteristiche distintive delle uniformi comporterà la produzione di nuove uniformi, a quanto presumibilmente ammonterà l'onere e con quali risorse attualmente disponibili si farà fronte a tale spesa.

Articolo 11 ***(Disposizioni per il potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)***

Il comma 1 prevede che limitatamente alle attività di soccorso pubblico rese dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco in contesti emergenziali dichiarati ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno – Missione «Soccorso Civile» – Programma «Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico» un fondo per l'anticipazione delle immediate e indifferibili esigenze di spesa, dotato di uno stanziamento di 15 milioni di euro per l'anno 2013. A decorrere dall'anno 2014, lo stanziamento del fondo è determinato annualmente con la legge di bilancio.

Il comma 2 prevede che una quota del fondo di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, pari a euro 15 milioni, è assegnata, per l'anno 2013, per le finalità di cui al comma 1, mediante le procedure di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131.

Il comma 3 prevede che ai fini della regolazione delle somme anticipate a valere sul fondo di cui al comma 1, restano acquisite all'erario, in misura corrispondente, le risorse rimborsate a qualsiasi titolo al Corpo nazionale dei vigili del fuoco per le spese sostenute in occasione delle emergenze.

Il comma 4 stabilisce che a la ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 1 in favore degli stanziamenti della stato di previsione del Ministero dell'interno – Missione «Soccorso Civile», ivi compresi quelli relativi al trattamento economico accessorio spettante al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, si provvede con decreti del Ministro dell'interno, da comunicare anche con evidenze informatiche al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio.

La RT al ddl iniziale afferma che L'articolo 11, commi da 1 a 4, prevede l'istituzione di un fondo nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'interno - centro di responsabilità «Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile», destinato a finanziare, in via di anticipazione, le immediate e indifferibili esigenze di spesa connesse agli interventi emergenziali disposti sulla base di apposite ordinanze di protezione civile che vedono impegnato il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, mediante la previsione di uno stanziamento iniziale di bilancio pari a 15 milioni di euro per l'anno 2013. A decorrere dall'anno 2014 lo stanziamento viene determinato annualmente con la legge di bilancio. Per il solo anno 2013, al fine di ovviare al probabile sfasamento temporale tra le eventuali

anticipazioni e i conseguenti rimborsi (che potrebbero avvenire l'anno successivo a quello corrente, determinando un'incidenza sui saldi di bilancio), si prevede, al comma 2, una specifica copertura finanziaria a valere sulle somme del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, di cui all'articolo 2, comma 6-*sexies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, resi disponibili al termine di ogni esercizio finanziario. Il comma 3 disciplina il meccanismo della rifusione delle somme anticipate con lo stanziamento iniziale di tale Fondo, prevedendo il versamento in entrata, fino a concorrenza delle anticipazioni disposte, dei rimborsi effettuati a qualsiasi titolo per le spese sostenute dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco in occasione degli eventi emergenziali in questione. La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica poiché il Fondo, pur disponendo di uno stanziamento iniziale, agisce in termini di anticipazione e quale posta compensativa (che prevede un'equivalente previsione di entrata), stante il prescritto obbligo di immediata rifusione in presenza delle assegnazioni disposte per finanziare gli stati di emergenza che vedono coinvolto il Corpo nazionale.

Il prospetto riepilogativo allegato alla RT annessa al ddl iniziale evidenzia i seguenti effetti:

Maggiori/minori spese correnti

(milioni di euro)

	E/S	SNF			Fabbisogno			Ind. netto		
		2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Istituzione Fondo interventi emergenziali VVFF	>Sp. Corr.	15			15			15		
Riduzione Fondo vittime reati di tipo mafioso	<Sp. Corr.	-15			-15			-15		

Al riguardo, va segnalato che il dispositivo provvede ad istituire una fondo nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'interno destinato alla copertura di "anticipazioni" concernenti i fabbisogni per indifferibili esigenze di spesa dei VVFF, avvalendosi di una copertura che é espressamente indicata per l'anno 2013 e che dal 2014 è rinviata alla sessione di bilancio annuale.

Ora, per i profili di quantificazione, posto che l'autorizzazione di spesa predisposta dal comma 1 si configura chiaramente quale limite massimo di spesa, andrebbero comunque richieste al MEF conferme circa l'effettiva adeguatezza del suddetto importo a fronte dei fabbisogni di anticipazioni ivi richiamati per l'anno 2013, per come sono state indicate dalla amministrazione dell'Interno nel corso dell'esame in prima lettura¹¹.

In merito poi ai profili di copertura, se in riferimento al 2013 la norma provvede a destinare alla finalità in esame l'importo di 15 milioni mediante la riassegnazione dell'equivalente tratto dal fondo per le vittime dei reati di tipo mafioso che ha natura "rotativa", ossia gestito "fuori" bilancio e ivi movimentato in entrata e in uscita, andrebbero anzitutto richiesti elementi in merito all'adeguatezza delle risorse giacenti a valere del suddetto fondo al fine di finanziamento del nuovo strumento contabile in esame, nonché riguardo ai tempi ordinari di accertamento delle quote residue a fine anno.

E' chiaro, infatti, che ove mai il meccanismo di riversamento possa dare luogo a un disallineamento temporale tra fra l'effettiva disponibilità delle predette risorse e il loro utilizzo nel 2013, potrebbero prodursi effetti aggiuntivi sui saldi di finanza pubblica che andrebbero quantificati e coperti.

Nel contempo, si segnala che la procedura espressamente richiamata al comma 2, pone riferimento alla già prevista riassegnazione delle risorse giacenti sul fondo per le vittime dei reati di tipo mafioso, ma solo nel limite della quota che si rende disponibile al termine di ogni esercizio; per cui, la stessa norma di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 79 del 2012, già prevede che tali le risorse residue dovrebbero invece essere riassegnate al bilancio per

¹¹ Sul punto, nella nota prodotta nel corso dell'esame in I lettura il Ministero dell'interno si limitò ad affermare che la quantificazione "è stata effettuata sulla base dei dati relativi alle ultime emergenze, con riferimento alle risorse che si sono rese necessarie a fronteggiare le prime, immediate esigenze del Corpo nazionale dei VVFF"... evitando di far ricadere sul personale del CNVFF e sui fornitori di beni e servizi i ritardi dei rimborsi delle citate spese emergenziali da parte delle autorità di volta in volta individuate dalla legislazione d'urgenza". In sintesi, gli uffici del dicastero hanno dichiarato che sulla base delle recenti emergenze registrate in Emilia Romagna, Toscana etc. l'onere del primo intervento di emergenza risulterebbe in misura tra il 56 e l'82 per cento relativo alle competenze spettanti al personale VVFF intervenuto nell'immediatezza degli eventi. Cfr. MINISTERO DELL'INTERNO, Ufficio affari legislativi e relazione parlamentari, Nota n. 1721218 del 17 settembre 2013, pagina 3-4.

essere destinate ad alimentare il fondo "Grandi eventi" iscritto nello stato di previsione del MEF.

Quanto al meccanismo di ripiano delle anticipazioni, l'espressa previsione al comma 3 che le risorse comunque acquisite a "regolazione" delle anticipazione di cui al comma 1 restino acquisite all'erario, andrebbe fatta luce sulle tipologie di risorse che possono a l.v. essere rimborsate a qualsiasi titolo ai VVFF per spese sostenute in occasione di emergenze, e chiarificazioni in merito al fatto che i relativi ammontari risultino annualmente di importo adeguato a compensare gli effettivi esborsi preventivati per le emergenze.

Infine, in merito alla previsione per cui dal 2014 si provvederà alla dotazione del fondo nell'ambito della legge di bilancio, si richiama l'attenzione sull'articolo 11, comma 2, lettera *d*), della legge di contabilità laddove si rinvia, per la determinazione delle dotazioni annuali dei fondi relativi a leggi permanenti di spesa, alla legge annuale di stabilità (tabella C).

Il comma 4-*bis* stabilisce che al comma 5-*bis* dell'articolo 40 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante norme in materia di gestione dei beni sequestrati, sono apportate le seguenti modificazioni: *a*) dopo le parole: «organi di polizia» sono inserite le seguenti: «e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»; *b*) dopo le parole: «finalità di giustizia,» sono inserite le seguenti: «di soccorso pubblico,».

Il comma 4-*ter* afferma che dopo il comma 12 dell'articolo 48 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, recante norme in materia di destinazione dei beni e delle somme confiscate, è inserito il seguente: «12-*bis*. Sono destinati in via prioritaria al Corpo nazionale dei vigili del fuoco autocarri, mezzi d'opera, macchine operatrici, carrelli elevatori e ogni altro mezzo per uso speciale, funzionali alle esigenze del soccorso pubblico».

Le integrazioni sono al momento sprovviste di **RT**.

Al riguardo, tenuto conto del tenore ordinamentale delle norme, non ci sono osservazioni.

Il comma 5 prevede che al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8, comma 4, le parole «e le forze di polizia» sono sostituite dalle seguenti: «, le forze di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;

b) all'articolo 71, dopo il comma 13, è inserito il seguente: «13-*bis*. Al fine di garantire la continuità e l'efficienza dei servizi di soccorso pubblico e di prevenzione ed estinzione degli incendi, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco può effettuare direttamente le verifiche periodiche di cui al comma 11, relativamente alle

attrezzature riportate nell'allegato VII di cui dispone a titolo di proprietà o comodato d'uso. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco provvede a tali adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»;

c) all'articolo 73, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: «*5-bis*. Al fine di garantire la continuità e l'efficienza dei servizi di soccorso pubblico e di prevenzione ed estinzione degli incendi, la formazione e l'abilitazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco all'utilizzo delle attrezzature di cui al comma 5 possono essere effettuate direttamente dal Corpo nazionale medesimo, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

La RT al ddl iniziale si sofferma sul comma 5, lettera *a)*, è volto a prevedere per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco la medesima disciplina prevista per le Forze armate e per le Forze di polizia in materia di partecipazione al Sistema informativo per la prevenzione nei luoghi di lavoro per le attività operative e addestrative, in ragione della specificità e della peculiarità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, in materia, sono del tutto analoghe a quelle delle citate Forze. La disposizione non determina nuovi oneri, anzi la partecipazione del Corpo nazionale al Sistema informativo con le medesime modalità previste per i suddetti soggetti riduce gli adempimenti amministrativi con conseguenti risparmi per la finanza pubblica.

Sulle lettere *b)* e *c)* del medesimo comma 5, attesta che queste non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anzi consentono risparmi di spesa in ragione del fatto che attualmente le attività di verifica, formazione e abilitazione ivi previste sono affidate a titolo oneroso a soggetti pubblici e privati esterni. In entrambe le disposizioni è stata prevista un'apposita previsione che assicura la neutralità finanziaria delle stesse disposizioni.

Il prospetto riepilogativo non evidenzia effetti d'impatto.

Al riguardo, si ribadisce che la mera apposizione di una clausola di neutralità non costituisce di per sé garanzia della effettiva neutralità di nuovi adempimenti e procedure.

In proposito, al fine di valutare la coerenza delle previsioni contenute nel testo rispetto alle clausole di invarianza finanziaria, appare opportuno acquisire una valutazione del Governo in merito all'effettiva disponibilità, per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle risorse necessarie per lo svolgimento in proprio delle attività – in precedenza affidate a titolo oneroso a soggetti pubblici e privati

esterni – riguardanti la verifica delle attrezzature di lavoro e la formazione e abilitazione del personale all'utilizzo delle medesime attrezzature.

Articolo 11-bis
(Interventi a favore della montagna)

La norma stabilisce che le risorse accantonate per il 2013 ai sensi dell'articolo 1, comma 319, della legge n. 228 del 2012 (Fondo nazionale integrativo per i comuni montani), pari a 1 milione di euro, siano utilizzate nel medesimo anno per attività di progettazione preliminare di interventi pilota per la valorizzazione e salvaguardia dell'ambiente e la promozione dell'uso delle energie alternative.

A tale scopo le risorse sono assegnate, con decreto ministeriale, sentiti l'ANCI e l'UNCEM che indicano i comuni con maggiore rischio idrogeologico e maggiore esperienza in attività di riqualificazione del territorio.

La RT non considera la norma.

La nota di risposte del Governo presentata alla Camera dei deputati sottolinea l'impossibilità di fornire elementi circa eventuali procedure di impegno delle somme in esame o di avvio da parte dei Comuni interessati di attività a ciò destinate. Tale impossibilità deriva dalla circostanza che tali somme non risultano messe a disposizione del Bilancio del Ministero dell'interno.

Al riguardo, al fine di escludere oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, appare necessario chiarire se l'impiego delle risorse accantonate per il 2013 e relative al Fondo nazionale integrativo per i comuni montani possa pregiudicare gli impegni eventualmente assunti a valere sulle medesime risorse. Sul punto si rammenta che la dotazione del Fondo per l'anno 2013 è di 1 mln di euro ovvero pari a quanto destinato dalla norma in esame per le finalità ivi previste, lasciando supporre che lo stanziamento in esame sia libero da qualsiasi impegno e per il quale si chiede apposita conferma al Governo.

Capo IV

Norme in tema di gestioni commissariali delle province e in favore degli enti locali

Articolo 12-bis (Disposizioni finanziarie per gli enti locali)

Il comma 1, con riferimento all'esercizio finanziario 2013, sposta il termine per l'adozione della delibera sugli equilibri generali di bilancio prevista dall'articolo 193 del TUEL dal 30 settembre al 30 novembre 2013 per gli enti locali che hanno approvato il bilancio di previsione entro il 31 agosto 2013.

Il comma 2 amplia dal 30 settembre 2013 al 31 dicembre 2013 il termine entro il quale i limiti massimi delle anticipazioni di tesoreria agli enti locali sono fissati in cinque dodicesimi (anziché in tre dodicesimi) delle entrate correnti accertate nel penultimo anno precedente.

La RT non considera la norma.

La nota di risposte del Governo presentata alla Camera dei deputati segnala che rientra nell'autonomia dei singoli enti la verifica della sostenibilità dell'ulteriore ricorso ad anticipazioni di tesoreria e quindi della salvaguardia di effetti negativi di cassa. Si evidenzia inoltre che le anticipazioni di tesoreria sono autorizzate singolarmente dalla Ragioneria Generale dello Stato, sulla base delle disponibilità del conto di tesoreria e del rispetto dei requisiti posseduti dagli enti richiedenti e pertanto, non si ritiene che la disposizione possa determinare effetti negativi.

Al riguardo, alla luce dei chiarimenti forniti non vi sono osservazioni da formulare.

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

- Lug 2013 [Nota di lettura, n. 12](#)
A.S. 941: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, recante nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Nota di lettura, n. 13](#)
A.S. 974: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Nota di lettura, n. 14](#)
A.S. 783-B: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, recante disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale"
- Ago 2013 [Elementi di documentazione, n. 4](#)
LEGISLAZIONE DI SPESA 1° GENNAIO – 30 GIUGNO 2013
- Set 2013 [Elementi di documentazione, n. 5](#)
A.S. 888: "Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2012"
- " [Elementi di documentazione, n. 6](#)
A.S. 889: "Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2013"
- " [Nota di lettura, n. 15](#)
A.S. 1015: "Conversione in legge del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni"
- " [Nota di lettura, n. 16](#)
A.S. 1014: "Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, recante disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo"
- Ott 2013 [Documentazione di finanza pubblica n. 2](#)
Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2013 (*Doc. LVII, n. 1-bis*)
- " [Nota breve n. 3](#)
La clausola sugli investimenti pubblici nella *governance* economica europea